



Con ricorso depositato il 20.12.2013 [redacted], [redacted]
[redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted],
[redacted] [redacted]

[REDACTED]
[REDACTED], sulla premessa di avere frequentato la Scuola di Specializzazione Medica istituita presso l'Università degli Studi di Ferrara, hanno agito nei confronti di quest'ultima nonché del Ministero della Salute, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dello Stato della Repubblica Italiana (nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri) al fine di sentire dichiarare - in via principale - la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato in virtù di contratto di formazione e lavoro ai sensi degli artt. 37 e segg. d. lgvo 368/99 (per i distinti periodi riferiti ai singoli specializzandi), rassegnando in via principale le seguenti conclusioni: <<a) accertare e dichiarare che tra i ricorrenti e l'Università convenuta è intercorso un rapporto di lavoro avente natura subordinata e che, conseguentemente, gli stessi ricorrenti hanno diritto alla regolarizzazione del trattamento economico, contributivo e previdenziale dall'inizio della loro utilizzazione in qualità di specializzandi fino alla cessazione del medesimo rapporto di lavoro, sulla base del parametro costituito dal trattamento economico previsto dalla legge 266/2005, dal D.P.C.M. 7 marzo 2007 ovvero in via equitativa e, comunque, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2099 c.c., dell'art. 36 Cost., facendo riferimento al trattamento economico previsto per i dirigenti medici neoassunti del Servizio sanitario Nazionale (vale e dire con meno di 5 anni di anzianità di servizio) dalla contrattazione di area per la dirigenza medica e veterinaria>>.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] hanno chiesto, in via subordinata, <<b) accertare e dichiarare che lo Stato Italiano, in figura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non ha integralmente e correttamente attuato l'allegato 1 della Direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, e che, conseguentemente, il



medesimo Stato Italiano, sempre in figura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è tenuto a risarcire il danno subito dai ricorrenti per la scorretta attuazione dello stesso allegato 1 della Direttiva 93/16/CEE, danno da quantificare avvalendosi dei medesimi parametri indicati al punto a), ovvero secondo il diverso parametro ritenuto di giustizia, eventualmente anche in via equitativa>>; in via gradata, i ricorrenti hanno chiesto <<c) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'adeguamento dell'importo della borsa di studio percepita al tasso programmato di inflazione ex art. 6 del d. lgs. 257/91 e conseguentemente che le amministrazioni convenute, per quanto di competenza, sono tenute nei confronti dei medesimi ricorrenti al pagamento delle differenze tra l'importo originario delle borse di studio ed il loro adeguamento dovuto in base al tasso programmato di inflazione per i periodi di formazione indicati in atti>>.

Nello svolgere le domande sopra indicate i ricorrenti hanno inoltre precisato: <<d) con espressa riserva di quantificare e richiedere, in separato giudizio, la condanna a pagare tutte le somme dovute ai ricorrenti per effetto dell'accoglimento delle domande di cui ai punti che precedono; e) in ogni caso e sempre, con rivalutazione monetaria e interessi di legge dalle scadenze al saldo>>

Radicato il contraddittorio, si sono costituite tutte le parti convenute.

L'Università degli Studi di Ferrara ha eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, ha resistito nei confronti delle domande attoree.

Le altre parti convenute hanno svolto le difese esposte nella memoria di costituzione depositata il 20.3.2014 e hanno concluso, nel merito, per la reiezione delle domande attoree.

Istruita con i documenti prodotti, la causa è stata discussa all'udienza odierna con la presente sentenza, contestualmente motivata.

Esame delle eccezioni preliminari

La legittimazione passiva sia dei Ministeri evocati in giudizio sia dell'Università degli Studi di Ferrara discende dalla circostanza che essi



sono tenuti, in solido, al pagamento dell'emolumento stabilito in favore degli specializzandi ai sensi dell'art. 6 d. lgvo 257/91, sulla base dei fondi assegnati e ripartiti alle Università. A queste ultime compete poi la concreta erogazione delle somme in sei rate bimestrali posticipate. Di conseguenza la ripartizione degli adempimenti tra gli enti sopra menzionati riveste una rilevanza esclusivamente interna e va ritenuta la legittimazione passiva, così come correttamente prospettata dai ricorrenti (Cass., SS. UU., sent. n. n. 29345 del 16.12.2008; Cass., sez. lavoro, sent. n. 16507 del 13.6.2008).

Esame del merito

La causa può essere decisa direttamente nel merito evidenziandosi che le eccezioni di prescrizione dei crediti vantati non hanno attinenza con le domande di mero accertamento svolte dai ricorrenti alle lettere a), b) e c) delle conclusioni sopra trascritte.

Appare opportuno premettere che l'attività prestata dai ricorrenti e per la quale essi hanno agito nel presente processo si colloca temporalmente sotto il vigore della disciplina del d. lgvo 257/91 (attuativo della direttiva non direttamente applicabile 82/76/CEE); gli artt. 4 e 6 di detto decreto legislativo prevedono l'erogazione in favore dei medici specializzandi di una borsa di studio.

Viene, quindi, in considerazione attività di medici specializzandi svolta (anche parzialmente) prima dell'inizio dell'anno accademico 2006/07, disciplinata dal d. lgvo 257/91, atteso che la legge finanziaria per il 2006 (art. 1, 300' comma, l. 266/05), modificando l'art. 46, 2' comma, d. lgvo 368/99, ha reso applicabile (ma soltanto a partire dal ricordato anno accademico 2006/07) la disciplina già introdotta dagli artt. 37 e segg. d. lgvo 368/99, in forza del quale è stato introdotto il cd. <<contratto di formazione specialistica>>.

La domanda svolta in via principale è infondata.

Va, in primo luogo, esclusa la possibilità di ritenere comunque operante (nonostante quanto affermato dai ricorrenti) l'art. 37 d. lgvo 368/99 (emanato in attuazione della direttiva comunitaria 93/16/CEE) la cui



efficacia è stata sospesa con legge statale, che nell'assunto attoreo si pone in insanabile contrasto con la direttiva citata, tanto da imporre la disapplicazione dell'art. 46, 1° e 2° comma, d. lgvo 368/99 come modificato, da ultimo, dall'art. 1, 300° comma, l. 266/05 e la immediata applicazione della disciplina del menzionato art. 37 in tema di <<contratto di formazione specialistica>>. Va infatti, riaffermato l'indirizzo giurisprudenziale (di cui sono espressione la sentenza del Tribunale di Ferrara n.° 172/09, le sentenze del Tribunale di Torino n.° 4901/08 e n.° 3/09 nonché quella pronunciata dallo stesso Tribunale il 13.3.2009 nel procedimento iscritto al n.° 382/09) secondo il quale le disposizioni comunitarie che prescrivono l'erogazione di un'adeguata remunerazione ai medici specializzandi non procedono ad alcuna quantificazione, che è rimessa pertanto alle normative nazionali.

Il principio sopra richiamato è, tra le altre sentenze, espresso da Cass., sezione lavoro, sent. n.° 9842 del 6.7.2002, emessa in relazione alle direttive 362/75/CEE e 82/76/CEE (attuata con d. lgvo 257/91): trattasi di principio da ritenere, tuttavia, riferibile anche alla direttiva 93/16/CEE atteso che quest'ultima ha sostituito la direttiva 82/76/CEE riproponendone i contenuti negli stessi termini ed è stata emanata con il fine specifico del reciproco riconoscimento tra gli Stati membri dell'Unione Europea dei diplomi e degli altri titoli che danno accesso alla professione medica con parificazione delle condizioni per il conseguimento dei titoli medesimi. In tale ottica la remunerazione imposta dalla direttiva è da ritenere adeguata laddove permetta allo specializzando di percepire somme congrue in relazione all'impegno imposto dalla formazione a tempo pieno e sia tale da non lasciare il medico, cui è fatto divieto di svolgere altre attività, privo di mezzi di sostentamento.

Orbene, la direttiva europea vincola lo Stato membro al risultato da raggiungere, fatta salva la competenza degli organi nazionali quanto alla forma e ai mezzi da adottare. L'obiettivo è, nel caso che ci occupa, l'adeguata remunerazione e non la forma del contratto da adottare, di



talché non deve farsi luogo a disapplicazione dell'art. 46, 2° comma, d. lgvo 368/99 per contrasto con la direttiva 93/16/CEE e al conseguente riconoscimento di un rapporto di formazione e lavoro ex art. 37 e segg. del menzionato d. lgvo 368/99, non ancora entrato in vigore all'epoca in cui i ricorrenti hanno frequentato la scuola di specializzazione.

Passando all'esame del rapporto tra medico specializzando e ateneo, si osserva che costituisce principio di diritto ormai consolidato (cfr. sentenza della Corte di Appello di Milano n.° 2031/11 del 12.10.2010; Cass. sez. lavoro, sent. n.° 6089 del 18.6.1998; più di recente, Cass., sez. lavoro, sent. n.° 27481 del 19.11.2008; Cass., sez. lavoro, sent. n.° 20403 del 22.9.2009) quello secondo cui l'attività prestata dai medici iscritti alle Scuole di Specializzazione Universitarie non può inquadrarsi nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, difettando il nesso di corrispettività tra le prestazioni dello specializzando e gli emolumenti percepiti, in quanto le prestazioni stesse sono rivolte non al conseguimento di un vantaggio per l'ateneo bensì alla formazione teorica e pratica *post lauream*. Tale è la funzione della borsa di studio prevista dall'art. 6 d. lgvo 257/91 e in relazione ad essa non può riconoscersi il diritto alle differenze retributive e alla regolarizzazione della posizione previdenziale, richiesto in via principale. Secondo la massima di Cass., sez. lavoro, sent. n.° 27481 del 19.11.2008, qui trascritta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: *<<Il rapporto di lavoro degli specializzandi presso strutture universitarie, ospedaliere o delle ASL, finalizzato, precipuamente, alla formazione teorica e pratica, non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, né tra le ipotesi di parasubordinazione non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l'attività degli stessi e gli emolumenti previsti dalla legge. Conseguentemente, non sono applicabili né l'art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto, che si riferisce al rapporto di lavoro subordinato, né, prima del ricevimento nell'ordinamento nazionale, le direttive CEE n. 76 del 1982 e n. 362 del 1975, che si limitavano a prescrivere l'erogazione di un'adeguata*



remunerazione, rimettendone l'importo alle normative nazionali e non consentendo al giudice nazionale di identificare il debitore della prestazione>>.

Il rapporto in esame non si presta, d'altro canto, ad essere ricondotto neanche al contratto di formazione e lavoro. Da un lato, infatti, si è già rilevato che la disciplina applicabile al caso in esame non è quella ex art. 37 d. lgvo 368/99 poiché l'iscrizione alla Scuola di Specializzazione è anteriore all'anno accademico 2006/07: non può, pertanto, venire in questione il cd. <<contratto di formazione specialistica>> introdotto dalla menzionata riforma ex d. lgvo 368/99. Dall'altro lato, riprendendo considerazioni già espresse, si sottolinea che l'esclusione della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, per insussistenza del requisito della sinallagmaticità, è di ostacolo all'accoglimento della tesi attorea circa la sussistenza di un contratto di formazione e lavoro, in quanto esso appartiene pur sempre al novero del contratto di lavoro subordinato.

Alla luce dello sviluppo della normativa interna, avutosi nella materia in esame, deve individuarsi nel mancato tempestivo recepimento della direttiva comunitaria 93/16/CEE l'oggettiva ragione del pregiudizio lamentato dai ricorrenti nella domanda, svolta in via subordinata nel presente giudizio, di indennizzo per attività non antiggiuridica dello Stato, tradottasi nel mancato adeguamento della borsa di studio così come previsto dall'art. 6 d. lgvo 257/1991.

Alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte sviluppatasi in tema di mancata trasposizione delle direttive non *self executing* nell'ordinamento italiano (Cass., sez. lavoro, sent. n.° 12814 del 3.6.2009; Cass., sez. I civile, sent. n.° 5842 del 10.2.2010; Cass., SS.UU., sent. n.° 9147 del 17.4.2009) e ampiamente illustrata in recenti sentenze di questo Tribunale (tra cui quelle n.° 212/2014, n.° 124/2015 e n.° 226/2015), va riconosciuto ai ricorrenti il diritto ad equo indennizzo per attività non antiggiuridica dello Stato cagionata dal tardivo recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva comunitaria 93/16/CEE.



Dall'accoglimento della domanda subordinata dei ricorrenti nei confronti dello Stato discende la compensazione delle spese di lite in ragione della metà.

Quanto ai rapporti dei ricorrenti con le altre parti convenute, considerata la particolare complessità della materia anche in punto di legittimazione passiva, ricorrono i presupposti di legge per disporre la integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda subordinata, dichiara il diritto dei ricorrenti [REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED] alla percezione di equo indennizzo per attività non antiggiuridica dello Stato derivante dal mancato tempestivo recepimento della direttiva 93/16/CEE;
compensa le spese di lite nella misura del 50%, pone il residuo a carico della parte soccombente e, per l'effetto, condanna lo Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, alla rifusione delle spese di lite sostenute dai ricorrenti nel presente giudizio, liquidate per l'intero in euro 3.500,00, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15% dei compensi predetti e accessori di legge;
dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le altre parti.

Ferrara 3.12.2015.

Il giudice

dr. Alessandro D'Ancona

